

**DISCIPLINARE DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E
COLLETTAMENTO COMPENSORIALE DELLE ACQUE REFLUE
TRA
LA “INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI S.p.A.”
E
IL COMUNE DI NICOTERA**

L'anno duemilaquindici, il giorno ____ del mese di _____ in **NICOTERA**

TRA

Il Comune di Nicotera in persona del Responsabile della _____ di questo Comune, nato a _____ il _____ domiciliato presso la casa Comunale sita in _____, cod. fiscale _____ e partita IVA _____ di qui in avanti nominato per brevità “Comune”.

La Società INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI S.p.A., con sede legale in Reggio Calabria, via P. Andiloro, 5, capitale sociale € 1.033.000,00 interamente versato, cod. fiscale e partita Iva 01379950809, in persona del Sig. Prof. Fragomeni Giuseppe nato a Bianco il 20.03.1943, domiciliato presso la sede sociale, abilitato alla stipula del presente atto in avanti nominato per brevità “Società”.

Premesso

- che il Ministero dei LL.PP., con decreto DIGES n° 21 del 29/09/1997, ha approvato il finanziamento del “Potenziamento dell'impianto di depurazione dell'agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno - San Ferdinando e raccolta liquami dai comuni di: Anioia Inferiore e Superiore, Cittanova, Feroletto della Chiesa, Gioia Tauro, Melicucco, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Taurianova, Laureana di Borrello e Galatro”;
- che l'ASIREG con propria nota prot. n. 1602 del 30/04/2002, comunicava a tutti i Comuni di cui al precedente punto la fine dei lavori di ampliamento del depuratore e del sistema di collettamento fognario consorsoriale e l'avvio della gestione consortile della rete fognaria e del nuovo depuratore a cura della IAM spa;
- che con delibera n. 78 e n 85 adottate dal Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. della Provincia di Reggio Calabria, rispettivamente in data 08/06/1995 e in data 23/06/1995, veniva concesso alla Società "INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI S.p.A., costituita su iniziativa dello stesso Consorzio A.S.I. quale socio pubblico di maggioranza, la gestione degli impianti tecnologici a servizio della piana;

- che la IAM spa, è stata individuata quale Ente Salvaguardato, ai sensi della legge L. 36/1994 "Galli" e recepita a livello Regionale con la L.R 10/1997 e pertanto titolata a svolgere le attività inerenti i servizi idrici;
- che in dipendenza di tali atti, nonché della convenzione di concessione dell'impianto e del collettore, stipulata tra il Consorzio concedente e la Società concessionaria in data 31/08/1995, le convenzioni per l'immissione e il trattamento delle acque reflue nelle opere e negli impianti consortili da parte dei comuni collegati devono essere stipulate direttamente con la suddetta Società concessionaria;
- che in virtù dei predetti atti la Società concessionaria subentra ad ogni effetto nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio concedente, fatte salve le competenze e i poteri e le facoltà riservate allo stesso Consorzio concedente, espressamente menzionate nella convenzione di concessione tra il Consorzio e la Società;
- che il Comune di Nicotera convoglia le acque reflue del proprio territorio per un totale di **6896 abitanti collettati**, dati ISTAT 2015, comprensivi della quota dei fluttuanti, per come comunicato con Vs. nota n° del ; (5517 abitanti residenti più 1379 abitanti fluttuanti).
- Che la gestione delle condotte fognarie dal comune di Nicotera sino alla condotta consortile, in prossimità del sollevamento denominato "interporto" nel Comune di San Ferdinando, è interamente a carico del Comune di Nicotera. Che dal sollevamento "interporto" l'ulteriore tratto, fino all'impianto di depurazione di Gioia Tauro, avviene attraverso le condotte ed i sollevamenti consortili;
- che i criteri per l'assegnazione della dotazioni idrica pro-capite, vanno fissati e stabiliti coerentemente al DPCM 04/03/1996, partendo dal valore minimo di servizio fissato in 150 l/ab g, per come di seguito riportato:

Abitanti Totali	DIP [lit/ab g]
< 2.000	160
tra 2.000 fino a 5.000	190
tra 5.000 e 25.000	220
> 25.000	250

- che conseguentemente a quanto precede il corrispettivo è stabilito in forma forfettaria, per un numero di **6896** (seimilaottocentonovantasei), con dotazione idrica pro-capite pari 0,220 (zerovirgoladuecentoventi) [mc ab/g], pari quindi ad un volume annuo di **553.768,82 mc** che verrà convogliato con le modalità sopra descritte;
- che ad oggi risulta scaduta la convenzione per i suddetti servizi tra il Comune di Nicotera e la IAM SpA e che si rende necessario il rinnovo della stessa;

- **che i prezzi unitari ed i relativi importi annui** per i servizi espletati dal concessionario vengono fissati in riferimento alle attuali tariffe praticate, ritenute congrue, ed adeguate secondo ISTAT risultano per ciascun segmento:
 - a) per il trattamento delle acque reflue **€/mc 0.282** (zerovirgoladuecentottantadue) oltre IVA (10%) soggetto ad adeguamenti (ISTAT o di tariffe d'ambito) per un importo complessivo annuo di **€ 156.162,82** (centocinquantaseimilacentosessantadue/82) oltre IVA (10%); Tale importo, dovuto per il servizio di trattamento delle acque reflue presso la piattaforma depurativa di Gioia Tauro e per le competenze sul tratto fognario consortile, sarà soggetto a verifiche periodiche in funzione del numero di abitanti serviti;

Tanto premesso ed atteso in fatto, le suddette parti, come sopra **rappresentate**, convengono e stipulano quanto appresso:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. La presente convenzione, ha per oggetto la definizione degli adempimenti che il Comune come sopra dichiarato deve attuare, per recapitare gli scarichi fognari della medesima Città presso l'impianto di depurazione Consortile sito nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - S. Ferdinando attraverso il collettore comprensoriale consortile, allo scopo di trattare e depurare tali reflui ai sensi della vigente normativa ambientale;
3. L'immissione degli scarichi fognari del Comune nel collettore adducente all'impianto di depurazione sito nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando avviene mediante il collettore comprensoriale realizzato a cura dell'A.S.I. di Reggio Calabria e nell'osservanza della legislazione vigente e del Regolamento di Rete Fognaria allegato alla presente;
4. Per quanto attiene il controllo della qualità dei liquami immessi nella fognatura consortile, i prelievi e le relative analisi di laboratorio saranno di norma eseguiti dal concessionario dell'impianto di depurazione, ma in caso di discordanze tra i parametri rilevati dal comune e dalla concessionaria, si procederà ad un prelievo in contraddittorio con i funzionari del Comune. Nel caso di risultati analitici discordanti faranno fede i risultati ottenuti dall'ARPACAL competente, ed i relativi oneri saranno a carico del soggetto inadempiente. Il Comune è in ogni caso libero di far eseguire, a propria cura e spese, ogni controllo analitico sui liquami immessi nella rete consortile, purché tale attività non arrechi danni e/o turbativa alla normale attività gestionale.
5. Sulle acque di scarico, prelevate con metodi standard IRSA, il Comune dovrà effettuare, qualora la Società lo ritenga necessario, con frequenza mensile e per un periodo sperimentale di un semestre, analisi complete, tenendo i risultati delle stesse a disposizione della Società e ciò al fine di monitorare la qualità dei liquami immessi. Il Comune permetterà in ogni momento il prelievo di campioni dal/dai pozzetto/i di ispezione terminale/i sulla linea fognaria comunale, da

parte della Società concessionaria dell'impianto di depurazione per la effettuazione di analisi presso il laboratorio consortile del depuratore di Gioia Tauro. I prelievi potranno essere effettuati in modo istantaneo o per mezzo di prelevatori automatici per i quali il Comune provvederà a fornire un opportuno ricovero. Per un confronto dei dati acquisiti, gli accertamenti analitici chimico-fisici saranno effettuati secondo metodica standard IRSA.

6. Di qualsiasi anomalia che abbia rilevanza ai fini della presente concessione, rispetto ai limiti d'accettabilità degli affluenti nella fognatura consortile di cui al precedente art. 3, dovrà essere data immediata comunicazione per iscritto alla Società concessionaria. Resta inteso che la sottoscrizione della presente convenzione vale come nulla-osta tecnico, alle condizioni sopra riportate, per l'accettazione nel collettore consortile degli scarichi del Comune.
7. La durata della presente convenzione è stabilita a decorrere dal giorno 01/01/2016 e fino al 31/12/2020, fatte salve nuove direttive legislative negli affidamenti dei servizi idrici. La presente convenzione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni con comunicazione da effettuarsi all'altra parte 30 giorni prima della data di scadenza;
8. Le prestazioni dei servizi su richiamati verranno saldate su presentazione di fattura ogni tre mesi con pagamento a 30 giorni data fattura;
9. Per i periodi di fermata dell'impianto derivanti da eventi imprevisi o da qualunque altra causa non imputabile alla Società concessionaria, questa potrà sospendere temporaneamente il servizio di depurazione senza nessun aggravio o alcun tipo di responsabilità che possa essere addebitata da parte del Comune, così come previsto dalla normativa vigente.
10. Per i casi di fermata totale dell'impianto di depurazione consortile dovuti ad eventi eccezionali e/o ad imprevisi, le parti dichiarano la propria disponibilità a collaborare ponendo in essere tutti i necessari accorgimenti per evitare, ed in ogni caso ridurre, il pericolo di inquinamento e lo stato di disagio instauratosi e si danno reciprocamente atto che non potrà da parte del Comune, procedersi in danno alla Società concessionaria, che rimarrà responsabile del proprio operato e dei propri impianti;
11. La mancata osservanza o l'inadempienza da parte del Comune di qualsiasi norma ambientale o di una qualunque delle altre condizioni contenute nella presente convenzione, comporterà l'automatica applicazione di una penale da parte della Società concessionaria e farà scattare tutte le conseguenze civili, penali ed amministrative previste nel successivo punto 12, compresa la risoluzione di diritto del presente accordo;
12. La mancata osservanza da parte del comune di qualsiasi norma, o altre condizioni contenute nella presente convenzione, dà diritto al Concessionario di sospendere la ricezione degli scarichi ed esigere il pagamento della penale da applicarsi a facoltà del Concessionario senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni, come prospettati di seguito:
 - Per mancato pagamento delle rate, dopo due insolvenze consecutive, si chiederanno gli arretrati con gli interessi moratori maturati ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.;

- Per immissione di reflui fuori dai parametri prima richiamati, la penale verrà computata nella misura dei maggiori oneri di gestione derivanti per riportate in equilibrio il ciclo di trattamento del depuratore ed eventuali danni cagionati agli stessi apparati delle unità di trattamento dell'impianto;
- 13. Il Concessionario si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione in caso di inadempimento della controparte degli obblighi e delle condizioni contenuti nel presente accordo, secondo quanto dispone l'art. 1456 c.c..

14. Per qualsiasi controversia inerente al presente accordo è competente il foro di Reggio Calabria.

Stipulata in il

PER LA SOCIETA CONCESSIONARIA

PER IL COMUNE